

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1758

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPECCHIA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2002

—————

Norme per garantire la gratuità dei mezzi di trasporto
agli studenti pendolari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In migliaia di comuni, frazioni e contrade del nostro Paese continuano a registrarsi situazioni di inaccettabile carenza o addirittura di assenza delle istituzioni scolastiche, in particolare medie e superiori. In tale contesto il riconoscimento del conclamato diritto allo studio subisce compressioni e condizionamenti che provocano forzose rinunce, «tradimenti» delle naturali inclinazioni, devianze di ogni genere e, soprattutto, la necessità di ricorrere a forme di pendolarismo stressante e sfibrante sul piano psico-fisico. Il presente disegno di legge è finalizzato proprio ad affrontare il problema del pendolarismo studentesco e prevede l'assoluta gratuità delle percorrenze ferroviarie o automobilistiche per quegli studenti che, avendo scelto un certo indirizzo scolastico, sono costretti a frequentare istituti

situati a oltre dieci chilometri di distanza, ancorché ricompresi nel comune di residenza.

L'intento del presente disegno di legge è quello di invocare un doveroso, non paternalistico, incentivo statale prima ancora che allo studio, al suo non abbandono, alla non devianza da esso, una sorta di premio di incoraggiamento per gli studenti che si sottopongono a onerosi sacrifici pur di portare a compimento il corso di studi prescelto. Il diritto allo studio e quello, non meno fondamentale, di accedere al tipo di istruzione più consono alle proprie vocazioni deve essere adeguatamente salvaguardato: in tale prospettiva, il disegno di legge in oggetto intende fornire un contributo concreto e preciso.

Analogo disegno di legge è stato presentato nella XIII legislatura dal senatore Giuseppe Specchia (atto Senato n. 1255).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli studenti che debbano frequentare corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre dieci chilometri dalla propria residenza, e comunque, quando le sedi anzidette si trovano in un comune diverso, hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la residenza e la sede dell'istituto, e viceversa, e ai giorni di lezione o di prove di esame.

Art. 2.

1. Il diritto al percorso gratuito è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, al più rapido o a quello che abbia la fermata più prossima alla sede scolastica o universitaria.

Art. 3.

1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside o dal rettore non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi.

2. Il tesserino di cui al comma 1 reca, oltre alle generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione.

